

CONVENZIONE

per il supporto e l'assistenza tecnica specialistica
riguardanti le infrastrutture di sbarramento e le derivazioni di acque pubbliche

TRA

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, con sede legale in Roma, Viale del Policlinico n. 2 - CAP 00161 (di seguito anche denominata "Direzione generale"), codice fiscale 97532760580, legalmente rappresentata dall'Arch. Ornella Segnalini nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione generale suddetta

E

la Sogesid S.p.A. con sede in Roma, Via Calabria n. 35, codice fiscale e partita IVA n. 04681091007, agli effetti della presente Convenzione legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Biscaglia nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato della stessa Società in forza degli specifici poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, presso la cui sede è domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

PREMESSO CHE

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, reca "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";
- il decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346, ha rimodulato la quantità e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, reca "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, reca "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., prevede l'istituzione, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti

diretti nei confronti di proprie organismi *in house*, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del codice e dagli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

- il penultimo periodo del sopracitato comma 1 dell'articolo 192 prevede che *"La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale"*;
- la delibera del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, ha approvato le linee guida n. 7, recanti *"Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016"*;
- il punto 9.2 delle predette Linee guida prevede che, a decorrere dal 30 novembre 2017, i soggetti legittimati di cui al punto 3 delle Linee stesse possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'elenco e che, a far data da tale momento, la presentazione della domanda stessa costituisce presupposto legittimante l'affidamento *in house*;
- il punto 9.3 delle predette Linee guida prevede che, fino alla data di cui al punto 9.2, i soggetti di cui al punto 3 delle Linee stesse possono continuare ad effettuare affidamenti *in house*, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici;

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, recante *"Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere h) e c) della legge n. 190/2014"*, ha individuato le 6 aree tematiche di interesse del FSC, ripartendo tra le stesse le risorse FSC disponibili e attribuendo ai Piani operativi afferenti all'Area Infrastrutture 21.422,86 milioni di euro, dei quali al netto delle preallocazioni ed assegnazioni residua l'importo di 11.500,00 milioni di euro;
- il Piano operativo riportato nella Tabella 1, allegata alla succitata delibera CIPE n. 25 del 2016, finanzia, per l'ammontare di complessivi 293,90 milioni di euro, n. 101 interventi urgenti afferenti grandi dighe di competenza statale in concessione ad enti pubblici, come definiti dalla ricognizione effettuata dalla competente Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche;
- la circolare n. 1 del 26 maggio 2017 del Ministero per la coesione territoriale ed il mezzogiorno detta disposizioni in materia di governance, modifiche, riprogrammazione di risorse, revocche, disposizioni finanziarie relativamente al Fondo FSC 2014-2020;
- la delibera n. 12, adottata dal CIPE nella seduta del 28 febbraio 2018, ha approvato il II Addendum al Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 di cui alla delibera n. 54 del 2016, prevedendo, all'Asse tematico D - Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, il finanziamento, tra l'altro, di n. 77 interventi riguardanti le dighe, per l'importo complessivo di 173,99 milioni di euro;
- l'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*"Legge di Bilancio 2018"*), prevede che *"per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della"*

tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi»»;

- l'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Legge di Bilancio 2018"), prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, volto ad adottare, nelle more dell'emanazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui al comma 516 dello stesso articolo 1, un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multi obiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili;
- il Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della predetta legge 205 del 2017 è stato adottato con decreto n. 526 in data 6 dicembre 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
- l'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Legge di Bilancio 2018"), prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla sezione «invasi» del Piano nazionale di cui al comma 516 e al Piano straordinario di cui al comma 523, segnali i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e proponga gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nomina un commissario ad acta, che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento;
- l'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, ha previsto il finanziamento di un fondo da destinarsi a differenti settori di spesa, tra i quali anche quello riguardante i sistemi idrici e che detto fondo è ripartito tra i settori di spesa mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Camere;

TENUTO CONTO CHE

- ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche svolge compiti di vigilanza tecnica sulle oltre 530 grandi dighe di competenza e che tra i suddetti compiti ricadono anche quelli di monitoraggio dello stato degli invasi, avendo cura di raccogliere ed archiviare la documentazione inerente le visite ispettive, le approvazioni dei progetti, ecc., compresi gli atti di collaudo delle dighe ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 1363/1959;
- ai sensi del medesimo articolo 5, comma 7, la Direzione generale ha il compito di approvare i progetti delle dighe e delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate e che, a tal fine, è necessario che la Direzione generale stessa implementi, anche in formato digitale, le informazioni e i dati contenuti nell'archivio nonché estenda il predetto archivio alle opere di derivazione;

- ai sensi del più volte citato articolo 5, comma 7, la Direzione generale ha altresì compiti di vigilanza sull'attuazione di programmi infrastrutturali di settore e, in tale veste, svolge le funzioni di amministrazione competente nella programmazione e attuazione sia del Piano nazionale di interventi nel settore idrico - sezione "invasi" di cui all'articolo 1, comma 518, della legge n. 205 del 2017 sia del Piano straordinario di cui al successivo comma 523, nonché delle attività di monitoraggio ad essi connesse di cui al comma 525;
- ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 286 del 14 giugno 2017 la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche è stata individuata quale struttura responsabile dell'attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi afferenti l'ASSE D del Piano operativo infrastrutture - "messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente";
- ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 la Direzione generale promuove "la digitalizzazione nonché la messa a disposizione, anche telematica, alle amministrazioni deputate alla pianificazione e alla gestione delle emergenze delle aree soggette ad allagamento in caso di piene artificiali connesse a manovre degli organi di scarico e in conseguenze di ipotetico collasso dello sbarramento";
- ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 194 del 9 giugno 2015, alla Direzione generale sono stati attribuiti i compiti gestionali della soppressa struttura tecnica di missione in ordine alle infrastrutture strategiche nel settore idrico di cui al soppresso decreto legislativo n. 163 del 26 aprile 2006;
- la Direzione generale, *ratione materiae*, ha i compiti riguardanti la programmazione, monitoraggio e attuazione sia degli interventi del Piano nazionale nel settore idrico di cui all'articolo 1, commi 516 e 518, della legge n. 205 del 2017 nonché del relativo Piano straordinario di cui al comma 524 sia degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui messe a disposizione dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017;

CONSIDERATO CHE

- la Direzione generale, per l'attuazione dei compiti sopra descritti e attesa l'urgenza dettata dalle attuali emergenze nel settore idrico riguardanti l'istruttoria degli interventi ricadenti nel Piano nazionale del settore idrico e in particolare, del relativo Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017, ha necessità di dotarsi di un supporto tecnico-specialistico finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività:
 - riorganizzazione, anche digitale, dell'archivio contenente le informazioni, i dati di consistenza, i verbali di visita ispettiva, gli atti di approvazione dei progetti di messa in sicurezza, ecc. delle 530 dighe di competenza nazionale;
 - organizzazione informatica dell'archivio nazionale dei 450 sistemi idrici delle opere di derivazione;
 - restituzione in formato vettoriale degli studi di propagazione delle onde di piena artificiali;
 - ricognizione, revisione e digitalizzazione degli atti di collaudo ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 1363/1959 e gestione informatizzata degli stessi;
 - gestione tecnica del Piano Operativo Infrastrutture a valere sugli FSC 2014 -2020 e del relativo II addendum;
 - gestione tecnica ed amministrativa e monitoraggio degli interventi ex Legge Obiettivo;
 - programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di interventi nel settore idrico e relativo Piano straordinario;

PREMESSO ANCORA CHE

- la Sogesid è una Società per Azioni costituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge del 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 10 agosto 1995, n. 341, ha stabilito che *"Il Ministero dei lavori pubblici, per quanto attiene alle funzioni di istruttoria, supporto tecnico, organizzazione e monitoraggio per la realizzazione degli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico e del servizio integrato di acquedotti e fognature, da attuarsi in linea con i principi di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 36, può avvalersi della società per azioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di una o più convenzioni utilizzando le risorse di cui al comma 1. Alla suddetta società per azioni possono essere affidati i seguenti compiti, da espletare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti, anche attraverso la partecipazione, nel limite del 75 per cento del proprio patrimonio netto e previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, a società aventi ad oggetto la gestione di risorse idriche, costituite in base alla normativa vigente:*
 - a) accertamenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dello stato delle opere e degli impianti di acquedotto e fognature finanziati nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché dello stato delle reti di distribuzione, delle reti e collettori fognari e degli impianti di depurazione;
 - b) piani finanziari e progettazione di opere necessarie ai completamenti, integrazioni ed attivazioni di schemi idrici e fognari di cui alla lettera a);
 - c) organizzazione ed affidamenti in appalto di interventi necessari per il completamento, integrazione e razionalizzazione delle opere di cui alla lettera a);
 - d) temporanea gestione in concessione da parte dell'amministrazione competente e secondo le modalità di cui al comma 4 delle opere di cui alla lettera a), laddove non possano essere affidate direttamente a soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 9, L. 5 gennaio 1994, n. 36";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid stessa *"opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"* e che *"produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"*;
- l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A. in data 20 dicembre 2018 ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, configurandosi pertanto come società *in house providing* sia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il supporto tecnico specialistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è fornito, in particolare, nell'ambito dei compiti di vigilanza tecnica in materia di grandi dighe e derivazioni idriche di cui al DPR n. 1363 del 1 novembre 1959 e s.m.i. nonché degli accordi e delle convenzioni di attuazione, rispettivamente, dei programmi operativi finalizzati all'incremento della sicurezza nelle grandi dighe finanziati a valere sulle risorse FSC 2014-2020 e sulle risorse del Piano nazionale di interventi nel settore idrico;

- la Sogesid S.p.A., per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, è ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;
- con deliberazione della Corte dei Conti n. 16/2018/G del 6 agosto 2018 è stata approvata la relazione concernente *"I compiti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ruolo della Sogesid S.p.A."*;
- nella relazione della Corte dei Conti di cui al precedente capoverso la Sogesid S.p.A. è ritenuta *"strumentale anche alle esigenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"* e che le attività svolte dalla Sogesid S.p.A. stessa risultano connesse alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto attiene *"... progettazione e direzione dei lavori di opere necessarie alla realizzazione e all'attivazione di sistemi idrici, fognari ed irrigui; assistenza e supporto alle attività connesse all'attuazione e gestione degli accordi di programma per il trasferimento delle risorse idriche (opere e interventi per il trasferimento di acqua); assistenza e supporto di attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia di dighe..."*;
- in data 21 dicembre 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha presentato la domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di Sogesid s.p.A. anche con riferimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, ai sensi dell'articolo 17 del sopracitato statuto Sogesid, esercita congiuntamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stesso, il controllo analogo sulla predetta società;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- con nota n. 28469 del 3 dicembre 2018, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ha rappresentato alla Direzione generale del personale e degli affari generali l'esigenza di avviare la procedura di interpello per il reperimento di personale interno dotato di profili professionali idonei allo svolgimento delle attività sopra descritte;
- con nota n. 60463 del 4 dicembre 2018, pubblicata sul sito del Ministero, la Direzione generale del personale e degli affari generali ha chiesto la disponibilità del personale interno dotato delle specifiche professionalità a manifestare l'interesse a prestare la propria attività lavorativa presso questa Direzione generale presentando la domanda entro e non oltre il 12 dicembre 2018;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissata al 12 dicembre 2018, non sono pervenute istanze, come da nota n. 62332 in data 13 dicembre 2018 della Direzione generale del personale e degli affari generali;
- la Sogesid S.p.A. ha maturato nel corso degli anni una significativa esperienza nelle attività di supporto tecnico specialistico in materia di risorse idriche, disciplinate in specifici atti convenzionali settoriali;
- la Direzione generale ha predisposto il Piano Operativo di Dettaglio (di seguito anche POD), contenente la proposta di organizzazione delle attività richieste e la relativa previsione economica, che costituisce parte integrante della presente Convenzione;

- la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, con nota n. 29662 in data 17 dicembre 2018, ha chiesto alla Sogesid S.p.A., sulla base del POD e relativi allegati tecnici, la migliore offerta per lo svolgimento delle attività ivi descritte;
- la Sogesid S.p.A., con nota n. 6642 in data 19 dicembre 2018, integrata dalla nota n. 30260 del 21 dicembre 2018, ha formulato la propria offerta per le attività richieste dalla Direzione generale;
- è stata verificata la congruità economica dell'offerta della Sogesid S.p.A. sulla base delle risultanze di procedure selettive di tipo aperto, bandite da Consip per l'affidamento di servizi analoghi, tenuto conto che trattasi di attività "a corpo", valutate sulla base del raggiungimento degli obiettivi descritti nel POD e nei relativi allegati tecnici;
- il mancato ricorso al mercato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - è giustificato dall'esigenza di ottenere un supporto tecnico specialistico coerente con lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e dall'aver verificato la congruità economica dell'offerta, in quanto inferiore ai costi che il Ministero stesso dovrebbe affrontare ove ricorresse al mercato in regime di concorrenza;
- il mancato ricorso al mercato è altresì giustificata dal fatto di garantire una maggiore rapidità ed efficienza dell'azione amministrativa, il controllo diretto sulla qualità delle prestazioni rese e, conseguentemente, maggiori benefici per la collettività per la forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché l'impiego ottimale delle risorse pubbliche;
- sulla base delle attività previste e del fabbisogno di supporto tecnico specialistico descritti nell'allegato POD, l'importo oggetto della presente Convenzione è quantificato in euro 1.223.480,00, oltre IVA nella misura di legge;
- la copertura finanziaria delle attività è assicurata a valere sulle risorse di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al capitolo 7280 "Somme destinate agli investimenti in materia di dighe" - Piano gestionale I "Fondo Progetti interventi di messa in sicurezza e dismissione delle dighe nonché relativi a spese per beni e servizi in conto capitale" del bilancio di previsione del Ministero stesso;

**TUTTO QUANTO PREMESSO, TENUTO CONTO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1
(Premesse)**

1. Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione e si intendono integralmente trascritte.

**Articolo 2
(Oggetto)**

1. La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere le attività di supporto tecnico e specialistico a favore della Direzione generale alle condizioni specificate nei successivi articoli e nel Piano

Operativo di Dettaglio (POD), che viene allegato al presente atto (allegato "A"), per formare parte integrante insieme ai relativi allegati.

2. Le attività di supporto tecnico e specialistico richieste alla Sogesid S.p.A. sono dettagliatamente descritte al paragrafo 2 del POD.
3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte dalla Sogesid S.p.A. nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla Direzione generale.

Articolo 3 (Piano Operativo di Dettaglio)

1. Il POD, tra l'altro, contiene:
 - le linee di intervento, le attività e gli obiettivi specifici da conseguire;
 - la disciplina di eventuali attività aggiuntive;
 - le modalità organizzative e operative;
 - il gruppo di lavoro;
 - il cronoprogramma;
 - l'organizzazione delle attività;
 - le penali;
 - il corrispettivo e i tempi di attuazione delle linee di intervento e delle attività previste;
 - le modalità di pagamento;
 - l'annesso "Specifiche Tecniche", che specificano in modo puntuale alcune delle attività previste in Convenzione.

Articolo 4 (Decorrenza, durata e ambito territoriale)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di formale avvio delle attività, attraverso verbale sottoscritto da Sogesid S.p.A. e dal Responsabile del procedimento (RUP), previa registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo.
2. Il RUP è individuato nella persona dell'arch. Andrea Salza, dirigente della Divisione 3-Infrastrutture idriche ed elettriche della Direzione generale.
3. Dalla data del verbale di cui al comma 1, decorre il tempo utile per la realizzazione del servizio della durata di due anni.
4. Eventuali proroghe sono accordate per cause non imputabili alla Sogesid S.p.A., per ciascuna linea di intervento del POD, almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di scadenza della medesima linea di intervento.
5. L'ambito territoriale cui si riferisce il servizio oggetto del presente affidamento è prevalentemente la sede di Roma della Direzione generale, ferma restando che per alcune attività del POD potrebbe ravvisarsi la necessità che le stesse siano svolte anche presso gli Uffici tecnici per le dighe o presso le sedi dei concessionari di derivazione.

Articolo 5
(Importo e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo a corpo delle attività della presente Convenzione, come indicato nel POD, è pari a euro 1.223.480,00 (euro unmilione duecentoventitremilaquattrocentottanta/00), oltre IVA nella misura di legge.
2. La Sogesid S.p.A. si impegna ad espletare le attività in Convenzione per l'importo complessivo di cui al comma 1.
3. Alla copertura del costo della presente Convenzione, indicato al comma 1, si fa fronte a valere delle risorse di cui al capitolo 7280 "Somme destinate agli investimenti in materia di dighe" - Piano gestionale 1 "Fondo Progetti interventi di messa in sicurezza e dismissione delle dighe nonché relativi a spese per beni e servizi in conto capitale" del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Sogesid S.p.A. dà atto di ritenere il prezzo pattuito pienamente remunerativo e che, nella formulazione dello stesso, si è tenuto conto di tutte le circostanze, generali e/o particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e sulla esecuzione del servizio di supporto, nonché degli oneri relativi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di previdenza ed assistenza.
5. Il corrispettivo contrattuale è riconosciuto secondo le seguenti modalità:
 - 90% (novanta per cento) in rate trimestrali costanti posticipate, a seguito di valutazione positiva da parte del RUP, delle prestazioni svolte, secondo le modalità di cui al comma 6;
 - 10% (dieci per cento) a conclusione delle attività contrattuali, dopo favorevole collaudo delle prestazioni.
6. La Sogesid S.p.A. provvede alla predisposizione di relazioni trimestrali sulle attività realizzate nel periodo di riferimento, evidenziando il conseguimento dei risultati attesi e/o degli output previsti e, dopo l'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento, invia la relativa fattura elettronica alla Direzione generale il cui codice IPA è 2LEGJF.

Articolo 6
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La Sogesid S.p.A., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2011, è obbligata, a pena di nullità assoluta, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge citata al comma 1, i conti dedicati sono i seguenti: Banca di credito cooperativo di Roma - codice IBAN: IT65Q0832703239000000002086.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sui predetti conti è il sig. Enrico Biscaglia (codice fiscale BSCNRC56L15H274H).
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Articolo 7
(Responsabile, Gruppo di lavoro e Piani di lavoro)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione il referente della Sogesid S.p.A. è l'ing. Giorgio Pineschi.
2. All'atto del verbale di inizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, la Sogesid S.p.A. fornisce i nominativi, con relativi curricula vitae, del Gruppo di Lavoro, i cui profili professionali corrispondono a quelli previsti dal POD.
3. Entro i successivi 10 (dieci) giorni il Gruppo di Lavoro è approvato dal RUP, che può chiedere la sostituzione di eventuali componenti.
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a sostituire, nei tempi più brevi possibili e comunque non superiori a 30 (trenta) giorni, le unità di personale individuate qualora, su insindacabile valutazione del RUP, corredata da motivazione, sia rilevata la non adeguatezza delle figure professionali.
5. Non sono ammissibili variazioni al Gruppo di Lavoro cui al comma 2 se non per cause di forza maggiore. In ogni caso, qualsiasi variazione, compresa quella del referente di cui al comma 1, è preventivamente sottoposta ad approvazione del RUP.
6. Gli eventuali sostituti dovranno, in ogni caso, avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire.
7. Il RUP, su suo insindacabile giudizio corredata da motivazione, può chiedere la sostituzione di uno o più componenti del Gruppo di Lavoro nel corso delle attività e la Sogesid S.p.A. provvede ad adeguarsi nel termine più breve possibile e comunque non superiore a 10 (dieci) giorni, secondo le modalità sopra descritte.
8. Ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 7 del POD, entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio delle attività, secondo le modalità previste all'articolo 4, comma 1, la Sogesid S.p.A. presenta specifici Piani di lavoro per ciascuna linea di attività descritta nel POD, da sottoporre all'approvazione del RUP, da effettuarsi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
9. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, costituisce motivo di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo articolo 13.

Articolo 8
(Proprietà dei materiali prodotti e obblighi della Sogesid)

1. La proprietà di tutti gli elaborati prodotti dalla Sogesid S.p.A. è dell'Amministrazione che ne avrà pieno diritto di utilizzazione nei modi e nei termini che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio.
2. La Sogesid S.p.A. è tenuta all'obbligo della riservatezza sulle informazioni ed i documenti acquisiti nell'espletamento delle attività e non può cedere a terzi gli elaborati di cui al comma 1.
3. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, in esecuzione della presente Convenzione, a mettere a disposizione della Direzione generale tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività ed eventuale software o macchinari acquistati con le risorse della Convenzione nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta.
4. La proprietà intellettuale delle attività svolte nell'ambito della presente Convenzione rimane di proprietà della Direzione generale senza che la Sogesid S.p.A. possa vantare alcun credito oltre quello pattuito.

Articolo 9
(Deposito cauzionale)

1. A garanzia dell'esecuzione delle prestazioni e dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, la Sogesid S.p.A. ha depositato, contestualmente alla stipula della presente convenzione, idoneo deposito cauzionale, ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito da polizza fideiussoria n. 2236767 del 27.12.2018 rilasciata dalla compagnia di assicurazione Coface.
2. E' fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno e l'esperibilità di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria ove l'importo della cauzione non risultasse sufficiente.
3. La Direzione generale ha diritto di avvalersi del deposito cauzionale prestato dalla Sogesid S.p.A. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio in caso di risoluzione contrattuale per inadempimento della Sogesid stessa e per provvedere al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalla Sogesid medesima per inadempimenti derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per l'espletamento del servizio affidato.
4. Nell'ipotesi di escussione totale o parziale del deposito cauzionale, la Sogesid S.p.A. ha l'obbligo di reintegrare lo stesso fino all'importo stabilito; in difetto la Direzione generale effettua trattenute dai primi pagamenti successivi fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.
5. La cauzione prestata dalla Sogesid S.p.A. a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nella Convenzione è progressivamente svincolata, su richiesta della Società, dalla Direzione generale in misura proporzionale all'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito. Il restante 25% (venticinque per cento) è svincolato a seguito di regolare collaudo del servizio prestato.

Articolo 10
(Penali)

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alle scadenze indicate per ciascuna linea di intervento di cui al paragrafo 2 del POD e, per le fasi intermedie, rispetto alle scadenze indicate nei piani di lavoro di cui al paragrafo 7 del POD, è applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo della singola linea di attività o fase del piano di lavoro.
2. In ogni caso, l'importo complessivo delle penali applicate non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore complessivo della attività indicate al paragrafo 2 del POD. In caso di superamento del suddetto importo la Direzione generale può risolvere la Convenzione incamerando la quota parte della cauzione definitiva indicata nella Convenzione stessa.
3. Nel caso di risoluzione per inadempimento degli obblighi contrattuali per causa imputabile alla Sogesid, la Società stessa è tenuta al risarcimento di tutte le spese necessarie alla Direzione generale per conseguire, da parte di terzi, l'espletamento delle attività oggetto della Convenzione, salvo l'obbligo del risarcimento del maggior danno prodotto.
4. Al superamento del limite del 10% (dieci per cento) dell'importo di una singola linea di intervento indicata nel POD, la Direzione generale si riserva il diritto di sospendere

definitivamente la linea di intervento per la quale è stata applicata la penale. La Sogesid S.p.A. è tenuta al risarcimento di tutte le spese necessarie alla Direzione generale per conseguire, da parte di terzi, l'espletamento della linea di intervento, salvo l'obbligo del risarcimento del maggior danno prodotto

Articolo 11

(Controlli e verifica della regolare esecuzione del servizio)

1. La Sogesid S.p.A. si impegna a sottoporsi a tutti i tipi di controllo, inerenti l'incarico in oggetto che la Direzione generale intende effettuare a proprio insindacabile giudizio e secondo le modalità da essi determinate.
2. Ove la Direzione generale dovesse ritenere, sulla base delle risultanze della verifica di cui al comma precedente, che sussistano inadempienze e/o inefficienze nell'espletamento del servizio, può procedere alla risoluzione della Convenzione. In tal caso la Sogesid S.p.A. ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite, trovando applicazione quanto previsto dall'articolo 13, comma 3.

Articolo 12

(Recesso)

1. La Direzione generale può recedere dall'incarico conferito laddove lo richiedano sopravvenute e motivate circostanze di pubblico interesse.
2. In caso di recesso della Direzione generale, la Sogesid S.p.A. ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensiva delle spese sostenute, e ad un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% (dieci per cento) dei 4/5 dell'importo contrattuale.
3. Il pagamento di quanto previsto al comma 2 è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

Articolo 13

(Risoluzione)

1. Oltre che per le ipotesi espressamente previste dalla presente Convenzione, nel caso di inadempienze e/o inefficienze dei servizi offerti o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti, con la presente Convenzione, la Direzione generale ha la piena facoltà di risolvere la Convenzione.
2. La Direzione generale intima alla Sogesid S.p.A., a mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni ovvero nel diverso termine che verrà ivi indicato.
3. Nell'ipotesi che la Sogesid S.p.A. non dovesse provvedere, la Direzione generale procede di diritto alla risoluzione della Convenzione, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere ad eccezione del riconoscimento delle prestazioni eseguite.

4. Con la risoluzione della Convenzione sorgerà in capo alla Direzione generale il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa in danno della Sogesid S.p.A. inadempiente e di escutere la cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

Articolo 14

(Proroghe)

1. La Direzione generale si riserva, a suo giudizio e per il tramite del RUP, la possibilità di concedere eventuali proroghe del servizio a fronte di motivate istanze da parte della Sogesid S.p.A., compatibilmente con le esigenze della Direzione generale stessa, senza che la società possa vantare alcun diritto.

Articolo 15

(Subappalto - prestazioni esterne)

1. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti della Direzione generale per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
2. La Sogesid S.p.A., nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di servizio con soggetti terzi e/o contratti di collaborazione, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
3. La Sogesid S.p.A. dovrà rispettare le condizioni, gli obblighi e i limiti previsti dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50 del 2016 in materia di subappalto.
4. La Sogesid S.p.A. solleva la Direzione generale da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 16

(Cessione)

1. E' vietata la cessione della Convenzione e dei relativi servizi a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena l'immediata risoluzione della Convenzione stessa ed il risarcimento danni e delle spese causate alla Direzione generale.

Articolo 17

(Responsabilità ed obblighi)

1. La Sogesid S.p.A. è tenuta ad adempiere agli obblighi previsti nel POD nonché a quelli della presente Convenzione, con particolare riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 6.
2. La Sogesid S.p.A., nell'espletamento delle attività di cui all'articolo 3, è tenuta, essendone in caso contrario responsabile, all'osservanza di tutte le disposizioni ad esse applicabili a legislazione vigente all'atto o che, nel corso dello svolgimento della Convenzione, dovessero essere emanate, indipendentemente da espressi richiami contenuti nel POD, esonerando la Direzione generale da qualsiasi responsabilità che la stessa Sogesid intrattiene con terzi.

Articolo 18
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione od alla applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali atti, ciascuna parte comunica per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa, entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della parte più diligente, ad una Commissione composta da un rappresentante di ciascuna delle parti e dal Presidente scelto di comune accordo che, sentite le parti stesse, adotta proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea, ove ne ricorra l'ipotesi, con le previsioni dell'articolo 1349, comma 1, c.c..
4. La Direzione generale e la Sogesid S.p.A. si conformeranno alle determinazioni di cui al precedente comma 3.
5. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 19
(Foro competente)

1. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione è di esclusiva competenza del Foro di Roma.
2. È esclusa in ogni caso la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

Articolo 20
(Domicilio)

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, la Sogesid S.p.A. elegge domicilio in Roma, presso la sede legale, in Via Calabria n.35.

Articolo 21
(Efficacia)

1. L'efficacia della Convenzione resta subordinata alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del decreto di approvazione della predetta Convenzione, nonché alla presentazione, entro quarantotto ore dalla stipula della Convenzione stessa, del deposito cauzionale di cui

La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritta con firma digitale.